



Città di Castelvetrano

N. 88 DEL 30/12/2015

Oggetto: Proroga Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. ed ex art. 191 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. N. 76 del 30/10/2015.

IL SINDACO

- Richiamata la propria Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. ed ex art. 191 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. N. 76 del 30/10/2015;
- Considerato che permangono i disservizi e le criticità della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, in ordine alla mancata disponibilità di mezzi idonei per la raccolta dei R.S.U. nel territorio comunale;
- Che nell'ATO TP/2 dal 30 ottobre 2013, di cui fa parte il comune di Castelvetrano, la gestione del servizio a cura della Belice ambiente S.p.a., in liquidazione, è effettuata dal Commissario Straordinario giusta Ordinanza n. 8 rif. del 2013 del Presidente della Regione Siciliana più volte reiterata e da ultimo con ulteriore Ordinanza Presidenziale n. 20/rif del 14/07/2015 che ha prorogato la gestione straordinaria.
- Che ad oggi le SRR di cui alla legge Regionale n. 9 del 2010 e s.m.i. non sono ancora
 operative.
- Che con D.D.G. n.1943 del 10.11.2015 dell'Assessorato Regionale dell'Energia –
 Dipartimento rifiuti, è stato autorizzato il conferimento di tutti i rifiuti solidi urbani ed
 assimilati non pericolosi prodotti e raccolti nel territorio di competenza dei comuni di
 Campobello di Mazara, Castelvetrano, Mazara del Vallo, Partanna, Petrosino Poggioreale,
 Salaparuta, Salemi, Santa Ninfa, Vita, Gibellina, e Trapani, presso gli impianti della Società
 Trapani Servizi s.p.a., ubicati in Trapani c.da Belvedere e c.da Montagnola Cuddia della
 Borranea;

DATO ATTO

- Che ad oggi continua una situazione eccezionale e urgente che determina l'assoluta difficoltà di programmazione e ed una improrogabile necessità di un corretto svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito del territorio comunale.
- Che valutati i contrapposti interessi (da un lato il mantenimento della attuale gestione e, dall'altro la necessità di tutela della salute pubblica dei cittadini e dell'ambiente) e dal bilanciamento degli stessi la soluzione resta, in ultima analisi, l'emissione della presente stante che allo stato non appaiono praticabili soluzioni alternative.
- Che non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a creare.

 Che qualora non si dovesse provvedere nel breve termine si aggraverebbe la situazione sopra esposta e dunque il rischio per un aumento del pericolo all'igiene e la sanità pubblica.

CONSIDERATO:

- Che la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse e che, dunque, detta attività deve essere effettuata senza pericolo alcuno per la salute dell'uomo e senza recare pregiudizio per l'ambiente.
- Che la concentrazione di consistenti abbancamenti di rifiuti, con riguardo alla consequenziale produzione di percolato, risulta di fatto ingestibile, anche per il pericolo derivante da eventuali ed avverse condizioni metereologiche che possono procurare ulteriori problematiche.
- Che per quanto sopra, si è in presenza della eccezionale ed indifferibile necessità di provvedere urgentemente con un rimedio che possa prontamente scongiurare la situazione di grave pericolo che potrebbe attentare alla salute pubblica e costituire grave pregiudizio per l'equilibrio e l'igiene ambientale.
- Che un ritardato intervento causerebbe notevoli danni di carattere igienico sanitario alla cittadinanza e che la raccolta, trasporto smaltimento dei rifiuti urbani in ambito comunale costituisce attività di pubblico interesse finalizzata alla tutela dell' ambiente e salvaguardia dell'igiene pubblica.
- Che i rifiuti da conferire non sono della categoria "pericolosi" ai sensi del D. Lgs n. 152 del 2006 e D.M. del 27.9.2010.
- Che il rapporto contrattuale da formalizzare ai sensi dell'art. 11, comma 13, D. Lgs 163 del 2006 dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana per quanto non derogato dalla presente.

PRESO ATTO:

- Che l'art 198 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti.
- Che il combinato disposto dagli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- Che l' art 69 della L.R. 16/63 dispone che il Sindaco può adottare provvedimenti contingibili ed urgenti per motivi di sanità e sicurezza pubblica.
- Che l' art 191 del D.Lgs. 152/06 prevede l' adozione di ordinanza contingibili ed urgenti in materia di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell' ambiente e, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria, e di pubblica sicurezza.

RITENUTO che queste ultime circostanze denotano evidenti problemi di ordine pubblico;

Questo Sindaco, in qualità di Ufficiale di Governo ex art. 54 del D.L.vo 267/2000, avvalendosi dei poteri conferitegli dalla superiore normativa, con la presente;

DIFFIDA

chiunque dal porre in essere atti e/o comportamenti lesivi della presente ordinanza.

ORDINA

- per i motivi espressi in premessa di prorogare al 29/02/2016 la propria Ordinanza contingibile ed urgente ex artt. 50 e 54 T.U.E.L. ed ex art. 191 D.Lgs 152/2006 e s.m.i. N. 76 del 30/10/2015;
- derogare alle vigenti disposizioni di legge di cui al D.Lgs N. 163 del 2006, dando mandato al Dirigente del III settore di prorogare il rapporto in essere con l'operatore economico, già individuato

con l'indagine di mercato esperita a seguito dell'Ordinanza N. 36 del 21/05/2015, avendo in riferimento l'attuale sito di conferimento presso gli impianti in c.da Belvedere ed in c.da Montagnola Cuddia della Borranea presso il comune di Trapani, o altro nuovo sito a far data dal 16.01.2016, previa rinegoziazione di nuova offerta.

- di dare atto che la presente, fatta salva una eventuale ulteriore proroga, cesserà la sua efficacia nel momento in cui la Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, dovesse riprendere il servizio in regime di ordinarietà e non comportare le criticità evidenziate.
- Alla Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, di provvedere a definire un urgente piano di azione, avendo in riferimento il sussidio prestato dall'operatore economico selezionato per come in precedenza indicato, che possa risolvere le attuali criticità.

DISPONE

- Agli uffici comunali competenti di predisporre gli atti consequenziali in ottemperanza alla presente ordinanza secondo le vigenti disposizioni.
- Che i rapporti contrattuali e i conseguenti adempimenti vengano stabiliti in modo che le prestazioni del servizio pubblico e i relativi corrispettivi siano chiaramente definiti con criteri di certezza e di predeterminabilità, adeguandosi ai principi di contabilità e finanza pubblica anche in considerazione della provvista finanziaria per la copertura del costo del servizio costituita dalla TARI.
- Che alla spesa si faccia fronte con i fondi inseriti nei capitoli di bilancio dedicati al pagamento delle spettanze della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione Gestione Commissariale, e che il recupero della spesa sostenuta in forza della presente ordinanza si effettuerà nei confronti della Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, resasi inadempiente, con decurtazione da effettuare sulle corrispondenti fatture.
- Che il Comando di Polizia Municipale provveda alla vigilanza, controllo ed esecuzione della predetta ordinanza.
- Che il Dirigente del III settore e il Dirigente del IV settore provvederanno nell'ambito delle loro rispettive competenze, ad eseguire la presente ordinanza e comunque si conferisce mandato a tutti gli uffici competenti di assumere gli atti necessari e consequenziali al presente atto.
 - Che la presente ordinanza sia eseguita immediatamente.
 - Che il Responsabile del Servizio Staff del Sindaco provveda alla notifica della presente ordinanza a:
 - Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione Gestione Commissariale, presso la Sede di Santa Ninfa nella zona Artigianale (Centro Servizi). (beliceambiente@pec.it)
 - Al Presidente della Regione Sicilia. (presidente@certmail.regione.sicilia.it)
 - Al Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti.
 (dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it)
- il Responsabile del Servizio Staff del Sindaco, entro 3 giorni dall'emissione, provveda alla trasmissione della presente:
 - Al Presidente del Consiglio dei Ministri. (presidente@pec.governo.it)
 - Al Ministro dell' Ambiente e della tutela del territorio e del mare. (MATTM@pec.miuambiente.it)
 - Al Ministro della salute. (seggen@postacert.sanita.it)



- Al Ministro dello Sviluppo economico. (gabinetto@pec.sviluppoeconomico.gov.it)
- Al Prefetto di Trapani. (protocollo.preftp@pec.interno.it)
- Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Marsala. (procura.marsala@giustizia.it)
- Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Trapani. (ttp30336@pec.carabinieri.it)
- Al Questore di Trapani.
 (gab.quest.tp@pecps.poliziadistato.it)
- Al Commissario dell' ex Provincia Regionale di Trapani. (provincia.trapani@cert.proutotp.net)
- Al Comando di Polizia Municipale di Castelvetrano. (gbarresi@pec.comune.castelvetrano.tp.it)
- All'ASP di Trapani. (direzione.generalc@pec.asptrapani.it)
- Che la predetta ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del comune per 15 giorni consecutivi.
- Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente (Palenno), entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei 120 giorni dalla notifica.

Dalla Residenza Municipale 30/12/2015

III SETTORE SERVIZI LECNICI

IL DIRIGENPE

IL SINDACO Avv. Folice Errante Jr